



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali
Ripartizione Affari Generali
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 2657
Trieste, 30/01/2003

Titolo I Classe 3

N. 129 /2003

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 16, recante disposizioni in materia di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia;
- VISTO** l'art. 5, commi 1 e 3, della Legge Regionale 16/2000 che prevede l'assegnazione all'Università di Trieste delle somme per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea in Scienze e Tecniche dell'Interculturalità nonché l'approvazione da parte dell'Università di apposito Regolamento che stabilisca le modalità di erogazione delle borse di studio medesime;
- VISTO** il D.R. 746/AG dd. 24.11.2000 di emanazione del Regolamento per l'erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000 ed il D.R. 1032/2002 dd. 27.6.2002 di successiva modificazione;
- VISTO** il verbale della Commissione Giudicatrice dd. 17.9.2002 nonché preso atto delle modifiche proposte dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28.1.2003, con cui sentito il parere del Senato Accademico di data 21.1.2003, è stata approvata la modificazione degli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.1.2003;

DECRETA

1. L'art. 5 del "Regolamento per l'erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000", viene modificato come segue:

«**Art. 5 - Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti.
2. La Commissione forma la graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri:



VECCHIO ORDINAMENTO

a) voto riportato nell'esame di maturità (o equipollente), per gli studenti immatricolati; il superamento, entro il 31.10, per gli studenti iscritti ad anni successivi, del numero minimo di annualità, secondo il seguente prospetto:

2° anno: 2

3° anno: 7

4° anno: 12

1° F.C.: 15

NUOVO ORDINAMENTO

b) voto riportato nell'esame di maturità (o equipollente), per gli studenti immatricolati; il superamento, entro il 31.10, per gli studenti iscritti ad anni successivi, del numero minimo di annualità, secondo il seguente prospetto:

2° anno: 12 CFU

3° anno: 42 CFU

c) reddito del nucleo familiare dichiarato nell'ultimo anno; in caso di redditi espressi in monete estere differenti, si dovrà fare uso degli appositi coefficienti di correzione;

d) conoscenza della lingua italiana.»

2. L'art. 11 del "Regolamento per l'erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000", viene modificato come segue:

«Art. 11 Revoca della borsa

1. La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari che, entro la data del 31 luglio dell'anno successivo a quello di domanda, non abbiano superato rispettivamente le seguenti annualità:

VECCHIO ORDINAMENTO

1° anno: 1

2° anno: 4

3° anno.: 9

4° anno: 12

NUOVO ORDINAMENTO

1° anno: 6 CFU

2° anno: 24 CFU

3° anno.: 54 CFU»

3. Le modificazioni al "Regolamento per l'erogazione delle borse di studio ex L.R. 16/2000" entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE